



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

Capitolo IX

CONSEGUENZE DEL MANCATO ACQUISTO

di Gianfilippo Laurini

Il legislatore ha disciplinato strumenti di individuazione dei successibili, meccanismi che consentono di “gestire le sopravvenienze” nell’ipotesi in cui il soggetto istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, prevenendo *ex lege* le conseguenze del mancato acquisto.

Il principio fondamentale è quello di prevalenza della volontà del testatore sulla legge e di sussidiarietà della successione legittima rispetto a quella testamentaria, per il quale “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”.

Dalla successione testamentaria si giunge alla successione legittima attraverso gli istituti della sostituzione, rappresentazione, accrescimento.

Nel complesso rapporto tra i principi di autonomia testamentaria e di sussidiarietà della successione legittima da un lato e gli istituti della sostituzione, rappresentazione, accrescimento dall’altro si inserisce la trasmissione del diritto di accettare l’eredità, manifestazione al contempo dell’ampiezza della chiamata ereditaria e del principio del subingresso dell’erede nell’*universitas iuris* facente capo al defunto.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 70, 74, 258, 291, 457, 460, 462, 467, 468, 469, 477, 478, 479, 480, 481, 485, 486, 487, 519, 521, 522, 523, 525, 536, 563, 571, 572, 581, 642, 646, 648, 674, 675, 676, 677, 678, 688, 689, 690, 691, 692, 1021, 1022, 1026 c.c.; art. 139 disp. att. c.c.; art. 541 c.p.; L. 19.5.1975, n. 151; L. 4.5.1983, n. 184; L. 10.12.2012, n. 219.

SOMMARIO: SEZIONE I. TRASMISSIONE. – 1. Nozione. – 2. Effetti. – 3. Indisponibilità della delazione. – 4. Presupposti. – 5. Natura giuridica. – 6. Soggetti. – 6.1. a) Generalità. – 6.2. b) Doppia delazione e doppia accettazione. – 6.3. c) Pluralità di soggetti. – 6.4. d) Chiamato in subordine. – 6.5. e) Chiamato sotto condizione. – 7. Termini. – **SEZIONE II. SOSTITUZIONE ORDINARIA.** – 1. Nozione. – 2. Funzione. – 3. Presupposti. – 4. Rapporti tra la revoca della rinuncia all’eredità e la sostituzione. – 4.1. (Segue) Legato. – 5. Soggetti. – 5.1. a) Istituito. – 5.2. b) Sostituito. – 6. Tipi. – 6.1. a) Semplice. – 6.2. b) Plurima. – 6.3. c) Parziale. – 6.4. d) Reciproca. – 6.5. e) Successiva. – **SEZIONE III. RAPPRESENTAZIONE.** – 1. Nozione. – 2. Natura giuridica. – 3. Finalità dell’istituto. – 4. La rappresentazione nella successione testamentaria. – 4.1. a) In quali casi ha luogo. – 4.2. b) Soggetti. – 4.3. c) Rapporto tra rappresentazione

e legato in sostituzione di legittima. – 5. Estensione del diritto di rappresentazione. – 6. La divisione per stirpi. – 7. Momento rilevante al fine di stabilire la capacità del rappresentante. – **SEZIONE IV. ACCRESCIMENTO.** – 1. Nozione. – 1.1. a) Concetto generale e fondamento giuridico del diritto di accrescimento. – 1.2. b) Condizioni per aversi accrescimento. – 1.3. c) Accrescimento volontario. 1.4. d) Accrescimento nella successione legittima. – 1.5. e) Accrescimento nella successione testamentaria a titolo universale. – 2. Accrescimento tra collegatari: *conjunctio re tantum*. – 3. Mancanza di accrescimento. – 4. Efficacia *de jure* dell'accrescimento. – 4.1. a) Effetti. – 4.2. b) Successione negli obblighi dell'erede o legatario mancante. – 4.3. c) Cessione della quota per cui ha luogo l'accrescimento. – 5. L'accrescimento nel legato di usufrutto. – **SEZIONE V. RAPPORTI TRA I QUATTRO ISTITUTI.** – 1. Trasmissione e gli altri istituti. – 2. Sostituzione e gli altri istituti. – 3. Rappresentazione e gli altri istituti. – 4. Accrescimento e gli altri istituti.

Sezione I

Trasmissione

1. Nozione

La **trasmissione** del diritto di accettazione è disciplinata dall'**art. 479 c.c.** e trova la sua *ratio* in un principio cardine del diritto successorio, ovvero il **subentro dell'erede nell'universitas iuris** facente capo al defunto, ivi compreso la sua **chiamata ad altra eredità**.

Invero, per trasmissione della delazione si intende il trasferimento *ex lege* del diritto di accettare l'eredità dal delato ai suoi eredi¹, qualora questi muoia senza aver accettato².

2. Effetti

La norma in virtù della quale se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi qualifica il diritto d'accettazione dell'eredità come **diritto trasmissibile**.

Dunque, per effetto della trasmissione la posizione giuridica di delato passa dal trasmittente al trasmissario senza soluzione di continuità e senza alcuna

¹ FERRI, *sub artt. 456-511, Successioni in generale*, in *Comm. Scialoja-Branca*, 1997, 298, qualifica la trasmissione come successione nella delazione.

² SCHLESINGER, *Successioni (diritto civile), Parte generale*, in *Noviss. Dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, 759.

variazione di contenuto³. Essa opera automaticamente, con la conseguenza che se il trasmittente volontariamente disponga della delazione con atto *inter vivos* la disciplina in oggetto non troverà applicazione, in quanto l'atto dispositivo di questo diritto comporterà accettazione tacita dell'eredità.

In termini generali, dunque, una volta apertasi la successione, **il chiamato può accettare diventando, perciò, erede, ovvero può accadere che nel periodo di tempo entro il quale può esercitare tale diritto, si verifichi il suo decesso. In questo caso, gli eredi del chiamato, che abbiano accettato la sua eredità, troveranno nel patrimonio loro trasmesso *mortis causa*, insieme con gli altri beni e diritti costituenti l'asse ereditario, il diritto di accettare o rinunciare all'eredità dell'originario *de cuius*.**

Qui, più che altrove, emerge chiaramente il concetto stesso di successione, poiché i trasmissari subentrano nell'identica posizione del *de cuius* trasmittente ed acquistano tutti i diritti che a quest'ultimo facevano capo, incluso quello di accettare un'altrui eredità.

Ciò spiega come **al trasmissario** non si trasferisca solo il diritto di accettare l'eredità, ma **la delazione nel suo complesso**, così come nata e costituitasi in favore del trasmittente, compresi i **poteri** che la legge attribuisce al chiamato all'eredità ai sensi dell'**art. 460 c.c.**

Oggetto della trasmissione è il diritto di accettare l'altrui eredità⁴, meglio qualificabile come **diritto al diritto**⁵, ovvero come diritto soggettivo in relazione di mezzo a fine rispetto ai diritti in effetti conseguiti per il tramite dell'accettazione.

Il trasmissario, inoltre, subentrando in detto diritto acquista automaticamente anche i poteri spettanti al chiamato prima dell'accettazione *ex artt. 460 e 486 c.c.*; questi può, rimanendo delato, esercitare i relativi poteri in riferimento ad entrambe le successioni, ma, a ben vedere, qualora compia un atto conservativo

³ Cass. 23.2.1985, n. 1628, in GENNARI (a cura di), *Successioni e donazioni: percorsi giurisprudenziali*, Napoli, 2009, 40, per la quale: «la facoltà di accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c. spetta anche agli eredi del chiamato alla eredità il quale sia deceduto prima di averla accettata, in quanto, secondo l'art. 479, la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede, con la conseguenza che quest'ultimo, oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere rispetto all'eredità, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al chiamato che prima della sua morte non abbia accettato l'eredità».

⁴ Per parte della dottrina e precisamente per CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, II, Milano, 1961, 123 il diritto trasmesso è un diritto di natura patrimoniale; infatti, secondo l'autore: «che la delazione nel diritto odierno si trasmetta agli eredi del chiamato, implica che essa rappresenti già un valore formante parte del patrimonio». Per FERRI, *op. ult. cit.*, 293, invece, il diritto in oggetto è un mero potere giuridico non avente natura patrimoniale.

⁵ Così, CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, Napoli, 1977, 439.

dell'eredità dell'originario *de cuius*, egli tacitamente accetta l'eredità del trasmittente, nei cui confronti, quindi, diviene erede a tutti gli effetti, pur potendo, invece, ritenersi ancora delato nei confronti dell'eredità a lui trasmessa⁶.

Per effetto della trasmissione si verifica un'**unica successione dal primo *de cuius* direttamente al trasmissario**; quest'ultimo diviene **destinatario di due eredità** e, pertanto, dovrà effettuare **due distinti atti di accettazione**. Ove il trasmissario accetti direttamente l'eredità del primo *de cuius*, per l'effetto avrà anche accettato tacitamente ed implicitamente l'eredità del trasmittente, poiché il diritto di accettare l'eredità del primo *de cuius* è contenuto in questa eredità, della quale ne ha, in ogni caso, disposto accettando, appunto, la prima eredità.

3. Indisponibilità della delazione

Dall'analisi della disciplina della trasmissione emerge come il legislatore abbia voluto negare al delato la facoltà di disporre a titolo particolare sia *inter vivos* che *mortis causa* del suo diritto di accettare. La conferma può essere tratta dagli artt. 477 e 478 c.c., per i quali ogni atto dispositivo dei diritti compresi in successione comporti accettazione dell'eredità stessa⁷. Infatti, **il delato, disponendo del diritto di accettare** ricompreso nell'eredità del trasmittente, **compie in un unico contesto accettazione tacita di entrambe le eredità** a lui devolute; ciò poiché, nel concreto, oggetto della sua disposizione non è, e non può essere, il diritto di accettare l'eredità, bensì è l'eredità stessa, così come da lui tacitamente accettata.

Per la trattazione dell'accettazione tacita dell'eredità si rinvia al Cap. V, Sez. V. Pertanto, **la delazione può circolare solo a norma dell'art. 479 c.c.**, ovvero solo qualora il chiamato muoia senza aver accettato espressamente o tacitamente; di conseguenza, il testatore – trasmittente con una disposizione a titolo universale può solo orientare indirettamente la successione nella delazione⁸ nella misura in cui questa entri a far parte dell'eredità del trasmissario istituito erede dal testatore. In conclusione, non è nella disponibilità del chiamato – trasmittente disporre a titolo particolare della sua posizione di delato all'eredità di un terzo.

⁶ SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, III, *Scomparsa, assenza e uffici successori*, Milano, 2006, 218.

⁷ Sul punto Cass. 18.7.1946, n. 916, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1946, II, 215.

⁸ CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, a cura di Ferrucci-Ferrentino, Napoli, 2009, 108, rintraccia nel fenomeno della trasmissione della delazione un'eccezione al principio di indisponibilità della delazione, ma al riguardo può evidenziarsi come in realtà lo stesso sia una conferma del principio, piuttosto che una sua eccezione.

4. Presupposti

L'operare della trasmissione presuppone la seguente fattispecie: un **soggetto** chiamato all'eredità di un terzo soggetto, originario *de cuius*, che **muoia dopo questi⁹ senza aver accettato** l'eredità e **senza averne perso** definitivamente il relativo **diritto**, per avervi rinunciato, poiché la rinuncia comporta l'estinzione della delazione¹⁰.

5. Natura giuridica

L'istituto della trasmissione della delazione è espressione e **manifestazione** dell'**ampiezza** della **chiamata ereditaria**. La stessa è comprensiva non solo del diritto di accettare l'eredità, così come apparirebbe *prima facie* dalla lettura della rubrica dell'art. 479 c.c. "trasmissione del diritto di accettazione", ma anche della sua **intera posizione di chiamato¹¹** ad altra eredità. Spesso si preferisce¹² definire il fenomeno in questione come **successione della delazione**.

6. Soggetti

6.1. a) Generalità

L'istituto della trasmissione, come detto, presuppone la presenza di tre soggetti, ossia in primo luogo, l'**originario de cuius**, la cui eredità è oggetto di trasmissione; in secondo luogo, il **trasmittente**, ovvero colui nella cui eredità è contenuta la delazione del primo *de cuius*; e, in terzo luogo, il **trasmittario**.

⁹ A differenza della rappresentazione che presuppone la premorienza.

¹⁰ A dire il vero, la rinuncia all'eredità non sempre comporta perdita definitiva del diritto di accettarla. Infatti, secondo l'art. 525 c.c. è possibile in alcuni casi revocare la rinuncia, con la conseguenza che, nel caso in cui il trasmittente abbia rinunciato all'eredità del primo *de cuius*, i suoi eredi potrebbero revocare la rinuncia fatta, e accettando l'eredità. In dottrina CAPOZZI, *op. ult. cit.*, 110; AZZARITI, *Le successioni e le donazioni. Libro secondo del codice civile*, Napoli, 1990, 2.

In giurisprudenza, Cass. 23.1.2007, n. 1403, in *Mass. giust. civ.*, 2007, 158, secondo cui: «Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi sopra i beni dell'eredità». *Contra* CICU, *op. ult. cit.*, 216 e FERRI, *op. ult. cit.*, 293, i quali precisano come non debba accogliersi l'opinione in base alla quale si trasmette agli eredi il diritto di revocare il rifiuto.

¹¹ PRESTIPINO, *sub artt. 456-535, Delle successioni in generale*, in *Comm. De Martino*, Roma, 1982, 224.

¹² Fanno riferimento ad un fenomeno di "successione della delazione" FERRI, *op. ult. cit.*, 236; PRESTIPINO, *op. ult. cit.*, 224; GROSSO-BURDESE, *Le successioni, Parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1977, 14; SAPORITO, *L'accettazione dell'eredità*, in RESCIGNO (a cura di) *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994, 239 e in giurisprudenza Cass. 7.4.1961, n. 735, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1858.

Affinché operi la trasmissione il soggetto **trasmittente** deve essere **capace di succedere** a titolo universale; non è, pertanto, applicabile ai nascituri¹³, né alle persone giuridiche in caso di loro estinzione¹⁴.

6.2. b) Doppia delazione e doppia accettazione

Per effetto della trasmissione, come detto, non si verifica una duplice successione dal primo *de cuius* al trasmittente e da questi al trasmissario, bensì un'unica successione dal primo *de cuius* direttamente al trasmissario. Quest'ultimo è, però, destinatario di **due delazioni**, quella del trasmittente e quella del primo *de cuius*, **da accettarsi o rinunziarsi distintamente**¹⁵.

Il **trasmissario**, contrariamente a quanto previsto nei casi di rappresentazione¹⁶, deve essere **capace e degno** di succedere unicamente **nei confronti** del suo dante causa ovvero il **trasmittente** e non anche nei confronti dell'originario *de cuius*; nei confronti di quest'ultimo, invece, deve essere degno e capace il trasmittente. Ciò in quanto chi accetta per trasmissione accetta un'eredità a lui pervenuta in via indiretta e derivata da chi non ha potuto esercitare il diritto di accettazione¹⁷.

Essendo il diritto di accettare l'eredità ricompreso nell'eredità del trasmittente, **il trasmissario, per accettare l'eredità trasmessa dovrà accettare anche l'eredità del trasmittente**. Pertanto, l'atto con il quale il trasmissario accetta direttamente l'eredità a lui trasmessa importa anche accettazione tacita dell'eredità del trasmittente, con la conseguenza che in un unico contesto lo stesso diventi erede sia del primo che del secondo *de cuius*.

Viceversa, poiché il diritto di accettare è contenuto nell'eredità del trasmittente, il trasmissario, dopo aver accettato l'eredità del trasmittente ha la facoltà di accettare o di rinunciare¹⁸ all'eredità del primo *de cuius*¹⁹. Allo stesso modo, mentre **la rinuncia da parte del trasmissario all'eredità del trasmittente**, nella quale è ricompreso il diritto di accettare l'eredità dell'originario *de cuius*, **com-**

¹³ SAPORITO, *op. ult. cit.*, 240, nota 221.

¹⁴ Così Trib. Napoli 24.3.1980, in *Vita notarile*, 1981, 668.

¹⁵ Cass. 7.4.1961, n. 735, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1858.

¹⁶ CICALA, *La trasmissione del diritto di accettare l'eredità*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, 648, precisa che a differenza del chiamato per rappresentazione che viene alla successione anche se ha rinunciato all'eredità del rappresentato, in quanto succede *iure proprio*, il trasmissario per essere tale deve aver accettato l'eredità del trasmittente.

¹⁷ SCHLESINGER, *op. ult. cit.*, 759; AZZARITI, *op. ult. cit.*, 91.

¹⁸ In dottrina CICU, *Successioni per causa di morte*, Napoli, 1954, 118, per il quale qualora il trasmissario accetti l'eredità del trasmittente, ma rifiuti quella a lui trasmessa, non si può e non si deve discutere di accettazione parziale, perché si tratta di due distinte eredità.

¹⁹ AZZARITI, *op. ult. cit.*, 93, nota 181 e PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 1996, 298.

porta in un unico contesto rinunzia ad entrambe l'eredità. Di contro, la rinunzia all'eredità dell'originario *de cuius* importa accettazione tacita dell'eredità del trasmittente, essendo detto diritto ivi ricompreso.

6.3. c) *Pluralità di soggetti*

In presenza di più trasmissari, questi succedono *pro quota*²⁰ nella delazione loro trasmessa.

L'ipotesi di **pluralità di trasmissari**, i quali non siano d'accordo se accettare o rinunciare, è espressamente disciplinata dall'art. 479, comma 2, c.c., che sancisce che colui il quale accetti l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, rimanendovi estraneo chi vi ha rinunciato. Per l'effetto, **la rinunzia di alcuno** dei trasmissari **giova** esclusivamente a **chi** tra loro **decida di accettare**, non devolvendosi la delazione a favore dei chiamati ulteriori dell'originario *de cuius*²¹. Si assiste, al riguardo, ad un fenomeno simile all'accrescimento, ma ad esso non equiparabile²², in quanto non ne devono ricorrere i presupposti²³: infatti, non occorre che i trasmissari accettanti siano istituiti in un unico testamento con i rinunzianti e non deve essere fatto salvo il diritto di rappresentazione di cui all'art. 674, comma 4, c.c.

6.4. d) *Chiamato in subordine*

Si discute se si verifichi la trasmissione del diritto anche nel caso, non considerato dal legislatore, in cui chi muore, senza aver accettato, sia un chiamato in subordine ed il primo chiamato, successivamente alla morte del chiamato in subordine, rinunci all'eredità; in altri termini è dubbio se il diritto di accettare si trasmetta o meno agli eredi del chiamato in subordine.

La dottrina²⁴ risponde positivamente in virtù della **retroattività** della **rinunzia**, di cui all'art. 521 c.c., per cui avendo il primo chiamato rinunciato all'eredità, ed essendo il **chiamato in subordine** considerato come **unico chiamato**, questi, morendo senza aver accettato, trasmette il proprio diritto ai suoi eredi.

²⁰ Sulla base dell'unicità del diritto di accettare alcuni autori tra i quali SAPORITO, *op. ult. cit.*, 244 e GROSSO-BURDESE, *op. ult. cit.*, 147, ritengono che in tale ipotesi si determini una situazione di contitolarità in capo ai trasmissari.

²¹ SCHLESINGER, *op. ult. cit.*, 759; AZZARITI, *op. ult. cit.*, 759.

²² Così anche FERRI, *op. ult. cit.*, 303, per il quale non si ha un'ipotesi di accrescimento *ex art. 674*, ma solo un caso di indivisibilità dell'esercizio del diritto di accettazione per il divieto di accettazione parziale *ex art. 475*, comma 3, c.c.

²³ FERRI, *op. ult. cit.*, 303.

²⁴ FERRI, *op. ult. cit.*, 278; PRESTIPINO, *op. ult. cit.*, 228; AZZARITI, *op. ult. cit.*, 91.

6.5. e) *Chiamato sotto condizione*

Dubbi si pongono anche sull'**operatività** della **trasmissione** in caso di morte di un chiamato sotto **condizione sospensiva impersonale**²⁵; la **soluzione positiva** viene argomentata in base alla retroattività della condizione, di cui all'art. 646 c.c.²⁶, nonché ai sensi dell'art. 139 disp. att.²⁷, secondo cui il trasmittente può essere un erede sotto condizione sospensiva. Quindi, essendo questi titolare di un'**aspettativa di delazione** il suo decesso comporterà trasmissione del diritto al diritto di accettare ai suoi eredi²⁸, restando immutata la natura condizionale dell'istituzione.

7. Termini

Il diritto di accettare l'eredità così come trasmesso soggiace ai medesimi limiti temporali del diritto di accettare l'eredità²⁹: dunque, resta immutato il **termine di prescrizione** ex art. 480 c.c. per accettare l'eredità dell'originario *de cuius*³⁰, in quanto il termine per accettare l'eredità comincia a decorrere fin dall'apertura della successione di quest'ultimo. Restano fermi anche i termini di cui all'art. 485 c.c. per il trasmissario che è nel possesso dei beni ereditari, termini che continueranno a decorrere dal giorno dell'apertura della successione del primo *de cuius* e non dalla morte del trasmittente, e i termini previsti dall'art. 487 c.c. per il trasmissario non possessore, che abbia fatto l'inventario senza accettazione³¹.

Sezione II

Sostituzione ordinaria

1. Nozione

La sostituzione, assieme alla rappresentazione e all'accrescimento, fa parte di quei meccanismi successori applicabili per i casi in cui il primo chiamato non venga alla successione, perché non voglia o non possa accettare. L'ordinamento

²⁵ Ovvero non inscindibilmente legata alle qualità personali, così ALFIERI-CALVO, *Codice delle successioni e donazioni*, SESTA (a cura di), Napoli, 2011, 696.

²⁶ AZZARITI, *op. ult. cit.*, 92.

²⁷ CAPOZZI, *op. ult. cit.*, 109.

²⁸ Alcuni autori ritengono più opportuno riferirsi ad un fenomeno di trasmissione di "aspettativa di delazione" in luogo di trasmissione della delazione; così SAPORITO, *op. ult. cit.*, 244.

²⁹ FERRI, *op. ult. cit.*, 299.

³⁰ CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., 170.

³¹ FERRI, *op. ult. cit.*, 301.



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)